

tamila per provvedere all'inchiesta, da iscriversi in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio della Marina per l'esercizio finanziario 1903-904 col titolo « Spesa per l'inchiesta sulla R. Marina ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

C. MIRABELLO.

Visto, *Il Guardasigilli*: RONCHETTI.

Il Numero 141 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 39 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Sentito il Consiglio della previdenza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

RAVA.

Visto: *Il Guardasigilli*: RONCHETTI.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro.

TITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

L'esercizio delle miniere, cave o torbiere comprende, oltre lo scavo e la estrazione del minerale, anche la sua lavorazione sul luogo e il trasporto al primo punto di caricamento fuori della miniera.

Nell'esercizio delle cave di marmo o di altre pietre sono compresi: la riduzione, riquadratura, sbazzatura e il taglio con seghe del materiale estratto, tanto sulle cave quanto sui depositi, come pure la lizzazione.

Art. 2.

Sotto la denominazione d'impresе di costruzioni e demolizioni edilizie sono comprese tutte quelle che compiono lavori di costruzione, restauro, rifinitura, modificazione o demolizione di edifici, sia in città che in campagna.

Art. 3.

Non sono compresi fra i cantieri di costruzioni marittime indicati nell'articolo 1, n. 1, della legge (testo unico) quelli nei quali si costruiscono, si riparano o si demoliscono barche di portata non superiore alle dieci tonnellate.

Art. 4.

Sotto la denominazione di impresе per produzione di gas o di forza elettrica sono comprese anche quelle per la trasmissione.

Art. 5.

Sotto la denominazione di macchine, usata nell'articolo 1, nn. 3 e 4 della legge (testo unico), sono compresi anche le caldaie e i recipienti di vapore soggetti a sorveglianza in forza della legge 23 dicembre 1888, n. 5888, sulla pubblica sicurezza e del relativo regolamento 27 giugno 1897, n. 290.

Art. 6.

Il bonificamento idraulico comprende i lavori che si compiono allo scopo di risanare e di ridurre a coltura i terreni di un comprensorio di bonifica sia col mezzo di canali di scolo o di fognature, sia col mezzo di colmate naturali o artificiali, sia col mezzo di prosciugamento meccanico.

Art. 7.

Per gli stabilimenti industriali nei quali si fa uso di macchine, l'obbligo dell'assicurazione si applica anche per gli operai i quali lavorano in locali diversi e separati da quello in cui agisce la macchina, anche quando siano addetti a lavori complementari o sussidiari a quelli dell'industria principale.

Art. 8.

Non sono compresi fra gli opifici industriali contemplati nell'articolo 1, n. 3, della legge (testo unico):

a) quelli nei quali le macchine siano adoperate solo in via transitoria e non periodica;

b) quelli nei quali le macchine non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di essi;

c) gli opifici annessi a scuole industriali e professionali e di altre specie a scopo d'istruzione ed esercitazione pratica degli allievi;

d) gli opifici annessi a ospizi, ospedali o altri istituti pubblici di beneficenza, per il servizio interno degli istituti stessi o per lavori che eseguiscano i ricoverati.

Debbono però in tutti i casi anzidetti essere assicurati gli operai addetti al servizio delle macchine.

Art. 9.

Capo o esercente di impresе o industrie è colui in nome o per conto del quale le impresе o industrie sono condotte.

Capo della costruzione è colui che ne ha assunto l'esecuzione e, in mancanza di questo, colui in nome o per conto del quale la costruzione è eseguita.

Art. 10.

Il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione che dà a cottimo ai propri operai lavori da eseguirsi nel proprio stabilimento, officina o cantiere, permettendo loro di valersi per eseguirli di altri operai da essi assunti e pagati, è obbligato ad assicurare anche questi ultimi.

Art. 11.

La determinazione del numero degli operai, agli effetti dei numeri 2 e 3 dell'articolo 1 della legge (testo unico), sarà fatta tenendo conto del numero complessivo di essi, quando anche lavorino alternativamente in ore diverse del giorno o della notte.

Così pure sarà, agli stessi effetti, tenuto conto del numero complessivo degli operai quando una impresa, oltre i lavori che formano l'oggetto principale di essa, ne assuma altri che, per la loro

natura e per il modo e il luogo in cui sono eseguiti, siano con quelli intimamente connessi.

Quando i componenti la famiglia del capo o esercente partecipino materialmente al lavoro, o vi sovrintendano, e ricorrano inoltre le condizioni indicate nell'articolo 2 della legge (testo unico), l'assicurazione è obbligatoria anche per i detti componenti.

Art. 12.

Si considerano come addetti a prestar servizio presso macchine mosse da agenti inanimati o presso i motori di esse, tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di lesioni prodotte dalle macchine o dai motori.

L'esercente delle macchine, o quegli che le fa esercitare dai suoi preposti, deve assicurare il numero di operai occorrente a compiere le accennate funzioni.

Art. 13.

S'intende per salario, o remunerazione, o guadagno dell'operaio tutto ciò che questi riceve per retribuzione del suo lavoro.

Sono quindi comprese in esso le somme corrisposte a titolo di premio, di gratificazione o di indennità, quando non abbiano carattere di rimborso di spese nè di generose elargizioni fatte per una volta tanto dal capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione, ma costituiscano una forma della retribuzione che ordinariamente il padrone o l'imprenditore corrisponde ai propri operai occupati in dati lavori.

Per il personale viaggiante delle imprese di trasporto sono compresi nel salario gli assegni variabili, come le indennità chilometriche, a tempo indeterminato, i premi per economia di combustibile o simili.

Se il salario consiste in parte o totalmente nella gratuità dell'alloggio o in prestazioni in natura, ne è determinato il valore in ragione dei prezzi medi locali.

Nei lavori eseguiti a cottimo intendesi per guadagno il prezzo del cottimo, depurato delle spese fatte a proprio carico dal cottimista.

Art. 14.

Le Società cooperative di produzione e lavoro, le quali assumono e esercitano le imprese, industrie o costruzioni indicate nella legge, sono soggette all'obbligo dell'assicurazione, quando anche coloro che vi sono impiegati siano soci.

Art. 15.

Per prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, poste a carico del capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione dall'articolo 9, ultimo alinea, della legge (testo unico), s'intendono quei soccorsi d'urgenza che è necessario vengano subito apprestati all'operaio, ivi compresa la prima medicazione fatta dal medico, il conveniente accompagnamento ed il trasporto del ferito finchè esso sia costituito in condizioni normali di cura.

Art. 16.

Per formulare i regolamenti preventivi degli infortuni sul lavoro sarà dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio richiesto il parere di uno o di più Consigli tecnici governativi quali:

- il Consiglio dell'industria e del commercio;
- il Consiglio delle miniere;
- il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- il Comitato superiore delle strade ferrate;
- il Consiglio forestale;
- il Consiglio superiore di marina;

che il Ministro stesso riterrà specialmente competenti, secondo la natura delle imprese, industrie e costruzioni alle quali i regolamenti dovranno essere applicati.

I regolamenti saranno anche sottoposti all'esame del Consiglio superiore del lavoro.

Denuncia dell'esercizio di assicurazione

Art. 17.

I capi o esercenti di stabilimenti industriali o di imprese debbono presentare la denuncia, di cui all'art. 29 della legge (testo unico), al Prefetto di ogni Provincia nella quale hanno sede gli stabilimenti industriali o le imprese.

Sede dello stabilimento industriale è il Comune dove questo è situato.

Sede della impresa è il Comune dove ha domicilio il capo o l'esercente di essa.

Se l'impresa sia esercitata da una Società, la sede di questa, se la Società è nazionale, o il luogo dove è la rappresentanza legale del Regno, se straniera, si considera come sede dell'impresa.

Art. 18.

La denuncia deve essere fatta e firmata dal capo o esercente, e, in sua assenza o impedimento, dalla persona alla quale è affidata la direzione o la sorveglianza del lavoro.

Per le imprese, industrie e costruzioni esercitate dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e dai Consorzi, la denuncia sarà fatta da chi dirige o sorveglia i lavori al Prefetto della Provincia nella quale questi sono eseguiti.

Art. 19.

Qualora la sede dello stabilimento industriale o dell'impresa sia trasferita in altra Provincia dovrà, entro otto giorni dal trasferimento, esserne data denuncia tanto al Prefetto della Provincia di origine, quanto al Prefetto della Provincia nella quale si effettua il trasferimento.

Qualora il trasferimento abbia luogo da Comune a Comune della stessa Provincia, ne sarà data notizia, entro il termine predetto, al Prefetto di questa.

Art. 20.

Alle imprese, industrie e costruzioni di nuovo impianto, di cui all'art. 29, penultimo alinea, della legge (testo unico), sono parificate quelle già esistenti, le quali avendo modificato le condizioni di esercizio sia rispetto al numero degli operai, sia rispetto alle materie ed ai meccanismi adoperati, cadono sotto le disposizioni della legge stessa.

Per dette imprese, industrie e costruzioni, il termine di dieci giorni fissato nel penultimo alinea dell'art. 29 della legge (testo unico) decorre dall'attuazione del mutamento nelle condizioni di esercizio.

Art. 21.

La denuncia deve indicare:

- 1° nome, cognome, ditta, ragione o denominazione sociale del capo o esercente la impresa, industria o costruzione;
- 2° l'oggetto della impresa, industria o costruzione;
- 3° la sede dello stabilimento principale, il domicilio dell'imprenditore, la sede principale della Società assuntrice;
- 4° le sedi o gli stabilimenti secondari esistenti nella provincia;
- 5° la data dell'incominciamento dei lavori, qualora si tratti d'impresa di nuovo impianto;
- 6° il numero delle persone occupate nelle condizioni di cui all'articolo 2 della legge (testo unico), indicando distintamente il numero degli apprendisti e il numero di color che, senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro di altri;
- 7° la natura dei motori e delle macchine adoperate.

Art. 22.

Per ognuno degli opifici, delle officine o degli stabilimenti industriali situati in Comuni diversi deve essere stipulato uno speciale contratto di assicurazione.

Di ogni contratto di assicurazione dev'essere dal capo o esercente della impresa, industria o costruzione data denuncia al Pre-

fetto della provincia al quale fa riferimento del contratto deve essere di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente, le seguenti:

1° la ditta, la ragione o la denominazione sociale e la sede o la rappresentanza nel Regno della Società, impresa privata o Istituto di assicurazione;

2° la data e la durata del contratto di assicurazione;

3° il numero degli operai assicurati ai termini di legge, con indicazione distinta del numero degli apprendisti e del numero dei sopraintendenti;

4° la dichiarazione che le indennità assicurate sono eguali o superiori a quelle stabilite negli articoli 9 e 11 (prima parte), della legge (testo unico).

Si applicano anche a questa denuncia le disposizioni contenute nell'articolo 18 del presente regolamento.

Art. 23.

Qualora stabilimenti industriali o imprese fondino Casse private, costituiscano Sindacati o si associno a Casse private o a Sindacati già esistenti, i capi o esercenti di essi debbono farne notificazione al Prefetto della provincia al quale dovrebbe essere fatta la denuncia del contratto di assicurazione, ai sensi dell'articolo 22, e nello stesso termine e sotto le stesse penalità stabilite per questa denuncia.

Art. 24.

Per le denunce di cui agli articoli 21 e 22, saranno predisposti appositi modelli dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale ha facoltà di chiedere con essi quelle altre indicazioni che l'esperienza potrà dimostrare necessarie per l'applicazione della legge.

Art. 25.

Chi per legge ha l'obbligo di assicurare gli operai deve tenere:

1. Un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della loro ammissione in servizio, tutti gli operai occupati nell'impresa. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun operaio, il numero d'ordine di iscrizione, il cognome, il nome e la paternità, la data e il luogo di nascita, la data d'ammissione in servizio e quella di licenziamento, la categoria professionale dell'operaio e la sua abituale occupazione, la misura del salario giornaliero.

L'iscrizione nel libro di matricola deve farsi prima che l'operaio incominci a lavorare;

2. Un libro di paga nel quale, per ogni operaio, sia indicato:

a) il cognome, il nome ed il numero di matricola;

b) il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario;

c) La mercede effettivamente corrispostagli in denaro e la mercede corrispostagli sotto altra forma.

Per ognuno degli apprendisti, oltre il salario effettivo ad essi corrisposto, qualora siano retribuiti, sarà indicato il salario più basso percepito dagli operai della stessa categoria.

Il libro di paga deve essere tenuto in corrente. Ogni giorno devono effettuarsi le scritturazioni relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun operaio nel giorno precedente; gli importi delle mercedi devono essere iscritti nel libro di paga entro tre giorni dalla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento di essi.

Art. 26.

Il libro di matricola e il libro di paga devono essere legati e numerati in ogni pagina, e, prima di essere messi in uso, devono essere presentati dall'Istituto assicuratore, il quale li farà contassegnare in ogni pagina da un proprio delegato, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso delegato. I due libri anzidetti devono essere tenuti senza alcuno spazio in bianco, e devono essere scritti con inchiostro o con altra

matéria indelobile. Non vi si possono fare abrasioni; ed ove sia necessario qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

In casi speciali l'Istituto assicuratore potrà, con apposita convenzione scritta, accordare la facoltà di tenere più libri o fogli di paga riepilogandone i dati in un libro riassuntivo. Quando l'industria sia esercitata in più stabilimenti saranno tenuti altrettanti libri distinti, oltre ad uno che li riassume.

L'imprenditore o l'industriale deve conservare i libri di paga per quattro anni almeno dall'ultima registrazione.

Art. 27.

Gli operai, dei quali non fossero segnate nel libro di paga le ore di lavoro ed il salario entro i termini rispettivamente stabiliti nell'ultimo alinea dell'articolo 25, si riterranno come non compresi nell'assicurazione e si applicheranno in tal caso le penalità sancite nell'articolo 31 della legge (testo unico). Però l'Istituto assicuratore, finchè la contravvenzione alla legge non sia stata giudizialmente riconosciuta, non sarà dispensato dall'obbligo di pagare le anticipazioni sulle indennità, salvo il diritto di rivalersene sul capo o osercente dell'impresa o industria.

Art. 28.

Per i lavori dati a cottimo debbono essere indicate nel libro di paga le somme liquidate al cottimista entro tre giorni da ciascuna liquidazione.

Se il cottimista, per l'esecuzione del lavoro, si valga di altri operai da lui assunti e pagati, dovrà per questi tenere un libro di matricola e un libro di paga con le stesse norme indicate nell'articolo 25.

Nel libro di paga il cottimista dovrà registrare, oltre i salari, le altre spese da lui fatte a proprio carico per l'esecuzione del lavoro. Le indicazioni contenute nel libro di paga del cottimista devono essere riportate nel libro di paga dell'imprenditore ad ogni pagamento di salario o prezzo di lavoro e l'imprenditore, dedotte dal libro del cottimista le accennate indicazioni, glielo restituirà, dopo avervi apposto la propria firma sotto l'ultima scritturazione.

Art. 29.

Il libro di paga e quello di matricola devono essere presentati nel luogo in cui si eseguisce il lavoro, ad ogni richiesta, ai delegati governativi per le ispezioni ed ai funzionari degli Istituti assicuratori.

L'imprenditore o l'industriale dovrà dare tutte le prove e gli schiarimenti necessari per dimostrare l'esattezza delle registrazioni e fornire ogni altra notizia complementare.

Tanto i delegati governativi, quanto i funzionari predetti, dovranno mettere la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro di paga.

I funzionari degli Istituti assicuratori devono, a richiesta, presentare la lettera di riconoscimento rilasciata dall'Istituto dal quale dipendono.

Gli Istituti assicuratori, a mezzo dei loro funzionari, hanno diritto di trarre copia conforme del libro di paga, copia che dovrà essere controfirmata dall'imprenditore o industriale.

I funzionari degli Istituti assicuratori fanno constatare l'avvenuta ispezione, mediante apposito processo verbale, che deve essere controfirmato dall'imprenditore, il quale ha diritto di farvi inscrivere le dichiarazioni che crederà convenienti.

Quando si rifiuti di firmare il processo verbale, l'ispettore ne fa menzione, indicando il motivo del rifiuto.

Art. 30.

Per le Società ferroviarie, di cui nell'articolo 20 della legge (testo unico), terranno luogo del libro di matricola e del libro di paga, i registri o ruoli di paga, tenuti a forma dei rispettivi regolamenti. Alle Società medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 22 (prima parte), dell'articolo 25 e dell'articolo 31 del presente regolamento.

Il Ministero ha facoltà di dispensare dalla tenuta del libro d

matricola e del libro paga e dall'osservanza delle predette disposizioni contenute negli articoli 22 (prima parte), 26 e 31, le Società concessionarie di reti ferroviarie, anche non contemplate nell'articolo 20 della legge (testo unico), come pure le pubbliche amministrazioni, quando risulti che da queste sia provveduto efficacemente con fogli o ruoli di paga.

Ha inoltre facoltà di dispensare dalla tenuta del libro di matricola i capi o esercenti delle imprese o industrie che hanno carattere transitorio, e che sono esercitate, come la trebbiatura, per breve periodo dell'anno.

Art. 31.

Ogni capo o esercente di imprese, industrie o costruzioni, deve, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, rilasciare a proprie spese un libretto personale di paga a ciascuno dei propri operai, quando questi non ne sia già provveduto.

Il libretto deve essere unico per tutte le imprese, industrie e costruzioni e conforme al modello approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Quando il libretto sia esaurito, l'imprenditore o l'esercente deve fornirne un altro, sempre a proprie spese; quando sia smarrito l'imprenditore lo fornirà contro rimborso, a carico dell'operaio, della spesa in misura non superiore a dieci centesimi.

Il libretto deve contenere gli elementi occorrenti per gli effetti della legge sugli infortuni del lavoro. Esso rimane in possesso dell'operaio, il quale deve presentarlo in occasione delle relative scritturazioni e per le eventuali verifiche da parte dei funzionari governativi e degli Istituti assicuratori.

Il libretto sarà adoperato fino a quando non sia esaurito, anche se l'operaio presta l'opera sua in imprese o industrie diverse.

Art. 32.

Il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione deve dare all'Istituto assicuratore e al Governo tutte le notizie che gli saranno richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, quali siano gli operai compresi nell'assicurazione e quali i rispettivi salari e le giornate di lavoro da essi fatte.

Tali notizie saranno date su moduli che saranno forniti rispettivamente dal Governo o dall'Istituto assicuratore.

Art. 33.

Prefetti compileranno in base alle denunce un elenco di tutte le industrie, imprese e costruzioni esistenti nelle rispettive provincie, con la indicazione dell'oggetto o della natura di ciascuna di esse e del numero degli operai obbligati all'assicurazione nella medesima impiegati.

Negli elenchi dovranno registrarsi tutte le successive variazioni che si verificheranno.

Per le industrie, imprese e costruzioni, per le quali non sia stata fatta la dovuta denuncia, il Prefetto darà al Ministero di agricoltura, industria e commercio le informazioni che sono a sua cognizione e le registrerà nell'elenco.

Art. 34.

La cessazione delle operazioni di uno stabilimento industriale o di una impresa soggetti all'obbligo dell'assicurazione, deve essere, a cura del capo o esercente, notificata al Prefetto della provincia.

Deve essere notificata al Prefetto anche la istituzione o la soppressione di sedi o stabilimenti secondari, entro dieci giorni dalla istituzione o dalla soppressione.

Art. 35.

Le denunce ai Prefetti di cui nel presente titolo, potranno essere fatte anche a mezzo di piego raccomandato.

TITOLO III.

Casse private e sindacati di assicurazione mutua

Art. 36.

Il capo o esercente di una impresa, industria o costruzione che voglia fondare una Cassa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19

della legge (testo unico), deve presentare al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio la domanda accompagnata dallo statuto, dall'elenco degli operai occupati da assicurare, da una dichiarazione della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, dalla quale risulti l'ammontare del premio annuo che essa richiederebbe per l'assicurazione di quegli operai e dalla polizza o dichiarazione provvisoria di ricevuta del deposito della cauzione presso la Cassa dei depositi e prestiti.

La cauzione in titoli emessi o garantiti dallo Stato, con vincolo a favore degli operai iscritti alla Cassa che, ai termini di legge, dovrebbero essere assicurati, deve essere eguale a cinque volte lo importo del premio che si dovrebbe pagare annualmente alla Cassa nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata, se questi operai non sono più di duemila, e a tre volte l'importo del premio stesso, o in ogni caso a L. 40,000, se gli operai sono in numero superiore a duemila.

Il valore dei titoli costituenti la cauzione sarà fissato in ragione del prezzo fatto nella Borsa più vicina. Esso dovrà essere riveduto alla fine di ciascun semestre, e se da questa revisione risulterà che, per effetto del deprezzamento dei titoli stessi, la cauzione è diminuita, si provvederà a reintegrarla nel termine di un mese.

Art. 37.

I capi o esercenti di imprese, industrie e costruzioni simili od affini o che siano in un Comune o in Comuni vicini, possono riunirsi in Consorzio allo scopo di fondare, nell'interesse Comune, una Cassa privata.

La costituzione del Consorzio e la formazione dello statuto della Cassa consorziale debbono risultare da atto pubblico.

Il riconoscimento della Cassa consorziale, ai sensi dell'articolo 19 della legge (testo unico), è subordinato alla presentazione al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dell'atto costitutivo e degli altri documenti indicati nell'articolo precedente.

Art. 38.

Lo statuto della Cassa privata deve contenere:

1° la denominazione della Cassa e il luogo dove questa ha sede;

2° gli scopi e le entrate della Cassa e i modi di impiego di queste;

3° le norme per l'amministrazione o per la rappresentanza della Cassa, giuridicamente e stragiudizialmente;

4° la determinazione della misura delle indennità assegnate agli operai colpiti da infortunio sul lavoro, non mai inferiore al minimo stabilito dalla legge;

5° le norme per la formazione dei rendiconti annuali.

Qualora la Cassa sia fondata da un Consorzio, lo statuto, oltre le disposizioni suddette, deve contenere:

6° la indicazione della durata del Consorzio;

7° la procedura da seguire per determinare il rischio proprio di ogni impresa, industria o costruzione facente parte del Consorzio o per fissare il contributo dovuto da ciascuno dei consorziati;

8° l'obbligo per tutti i consorziati di rispondere in solido per la esecuzione degli impegni che assumono in dipendenza della legge;

9° le condizioni per la partecipazione di altri stabilimenti o imprese al Consorzio;

10° le condizioni di validità delle adunanze e deliberazioni del Consorzio;

11° le norme con le quali potrà essere modificato lo statuto della Cassa;

12° i casi nei quali potrà essere deliberato lo scioglimento del Consorzio e le cautele con le quali dovrà essere presa tale deliberazione.

Art. 39.

Quando il numero degli operai iscritti alla Cassa sia ridotto a meno di cinquecento e nel termine di un mese non raggiunga nuovamente questa cifra, la impresa o le imprese che l'hanno fondato

dovranno, nel termine di quindici giorni, provvedere alla assicurazione degli operai nei modi di legge.

Finchè non sia scaduto il termine di quindici giorni indicato nell'alinea precedente, la Cassa privata continuerà a funzionare per tutti gli effetti della legge (testo unico) per gl'infortuni sul lavoro, e del presente regolamento.

Art. 40.

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ha facoltà di introdurre modificazioni negli statuti delle Casse di cui all'articolo 38, e ne promuoverà il R. decreto di approvazione, sentito il Consiglio di Stato

Per le successive modificazioni degli statuti si seguirà la medesima procedura.

Art. 41.

I sindacati di assicurazione mutua debbono costituirsi per atto pubblico, dal quale, per ciascuno degli industriali che intendono parteciparvi, deve risultare:

- 1° nome, cognome, ditta, ragione o denominazione sociale;
- 2° la natura dell'industria o impresa esercitata;
- 3° la sede principale dello stabilimento o della impresa e quella degli stabilimenti o delle imprese secondarie che intendono comprendersi nel sindacato;
- 4° il numero degli operai abitualmente occupati che dovrebbero assicurarsi ai termini della legge.

Dall'atto costitutivo deve inoltre risultare:

5° il versamento, in titoli emessi o garantiti dallo Stato nella Cassa dei depositi e prestiti, della cauzione ragguagliata alla misura di L. 10 per ogni operaio occupato fino ad un massimo di L. 250,000, con vincolo a favore degli operai dipendenti dal sindacato che, ai termini di legge, dovrebbero essere assicurati. Come prova di tale versamento l'Amministrazione della Cassa de' depositi e prestiti rilascia a chi lo eseguisce una dichiarazione provvisoria di ricevuta o polizza, con l'annotazione che esso è eseguito per la costituzione di un sindacato di assicurazione mutua, ai termini dell'articolo 19, n. 3, della legge (testo unico), fra gl'industriali per cui conto il deposito è fatto, e dei quali dovrà essere indicato nella dichiarazione o polizza il nome, cognome, ditta, ragione o denominazione sociale. La dichiarazione o polizza dovrà essere esibita al notaio che stipula l'atto costitutivo;

6° il versamento di una somma eguale alla metà dei premi annui che sarebbero richiesti dalla Cassa Nazionale per assicurare agli operai compresi nel sindacato le indennità stabilite dalla legge (testo unico). Il versamento sarà fatto, in via provvisoria, nella Cassa dei depositi e prestiti o presso un Istituto di emissione. La somma depositata non può essere restituita che agli amministratori nominati dal sindacato, che presentino copia del decreto del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, che approva lo statuto del sindacato stesso, e qualora l'approvazione non sia concessa, agli industriali per conto dei quali il versamento fu fatto;

7° l'approvazione dello statuto del Sindacato da parte degli industriali che intendono costituirlo.

Alla stipulazione dell'atto costitutivo gl'industriali debbono intervenire personalmente o per mezzo di delegati muniti di regolare mandato.

Art. 42.

Lo statuto del sindacato deve determinare:

- 1° il nome, la sede e le sezioni del sindacato;
- 2° la rappresentanza del Sindacato, giudizialmente e stragiudizialmente;
- 3° la specie delle industrie, imprese o costruzioni per le quali è costituito;
- 4° la durata del Sindacato;
- 5° le norme per la convocazione delle assemblee, le materie a queste attribuite e le condizioni di validità delle adunanze e delle deliberazioni di esse;
- 6° il diritto di voto dei soci, il numero dei voti attribuito a ciascuno di essi e le modalità per l'esame delle delegazioni;

7° le condizioni e le modalità per l'ammissione, eliminazione e recesso dei soci, e la procedura da seguire nei casi di mutamenti nell'esercizio della impresa o industria o nella persona dell'imprenditore o industriale;

8° la composizione e la rinnovazione del Consiglio d'amministrazione e le attribuzioni di questo;

9° la forma per la convocazione del Consiglio d'amministrazione e le condizioni per la validità delle sue adunanze e deliberazioni;

10° le norme per il servizio di cassa e i modi d'impiego dei fondi del Sindacato;

11° la procedura da osservarsi dal Consiglio d'amministrazione nella ripartizione degli stabilimenti che ne fanno parte per classi di rischio;

12° i provvedimenti che debbono prendersi nei casi di chiusura di stabilimenti;

13° le norme per la formazione, revisione e approvazione dei rendiconti annuali;

14° i modi di risolvere le contestazioni sorte nel Sindacato;

15° le norme e condizioni con le quali il Sindacato potrà sorvegliare gli stabilimenti che ne fanno parte;

16° le condizioni e modalità con le quali possono essere deliberati lo scioglimento e la proroga del Sindacato e le modificazioni dello statuto di esso.

Art. 43.

Qualora lo statuto ammetta la costituzione di sezioni del Sindacato, ai termini dell'articolo precedente, deve pure avere norme sulla sede e circoscrizione di esse, sulla formazione dell'amministrazione delle medesime e sulla estensione delle loro attribuzioni.

Art. 44.

L'atto costitutivo e lo statuto del Sindacato debbono essere rimessi, per l'approvazione, al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, con apposita domanda. A questa debbono essere allegati:

1° le polizze o dichiarazioni provvisorie comprovanti la prestazione della cauzione e il versamento di cui al n. 6 dell'articolo 41;

2° una dichiarazione rilasciata dalla Cassa Nazionale d'assicurazione per gl'infortuni, dalla quale risulti il premio che gl'industriali associati al Sindacato dovrebbero pagare per l'assicurazione dei loro operai presso quell'Istituto;

3° l'elenco delle imprese o industrie che fanno parte del Sindacato;

4° l'indicazione del numero degli operai attualmente occupati in ciascuna di esse che devono essere assicurati.

Il Ministero ha facoltà, prima di approvare lo statuto, di introdurre modificazioni od aggiunte al medesimo.

Le riforme statutarie non saranno esecutive senza l'approvazione del Ministero.

Intervenuta l'approvazione dello statuto, il Sindacato si intende legalmente costituito ed acquista la personalità giuridica.

Art. 45.

Gli amministratori di una Cassa consorziale o di un Sindacato hanno l'obbligo di denunziare al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, nei primi quindici giorni di ogni mese:

1° il nome, cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale dell'esercente degli stabilimenti industriali e delle imprese ammessi nella Cassa consorziale o nel Sindacato nel mese precedente, indicando per ciascuno di essi l'oggetto e la sede dello stabilimento o dell'impresa e il numero degli operai ai quali provvede la Cassa consorziale o il Sindacato;

2° le variazioni avvenute durante il mese precedente nel numero degli operai compresi nella Cassa consorziale o nel Sindacato, indicando la denominazione, la sede e l'oggetto dello stabilimento o dell'impresa in cui avvenne la variazione;

3° gli stabilimenti o le imprese che, per qualsiasi motivo,

hanno cessato nel mese precedente di far parte della Cassa consorziale o del Sindacato.

Art. 46.

Le Amministrazioni delle Casse private e dei Sindacati debbono inviare al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio i rendiconti annuali, e tutte le notizie statistiche che saranno ad esse richieste intorno agli infortuni e alla specie e misura delle indennità liquidate.

Devono perciò tenere un registro in cui sia indicato:

- a) nome, cognome, ditta o ragione sociale del capo, o esercente della impresa nella quale è avvenuto l'infortunio;
- b) il luogo, il giorno e l'ora dell'infortunio;
- c) la natura e le cause accertate o presunte dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato;
- d) il nome e cognome, la paternità, l'età, la residenza e l'arte o il mestiere abituale della persona rimasta lesa;
- e) l'esito definitivo della lesione;
- f) l'ammontare dell'indennità liquidata per ciascun operaio colpito.

Art. 47.

Gl'industriali i quali per volontario recesso, o per qualsiasi altro motivo, cessano di far parte del Consorzio che ha fondato una Cassa privata o di un Sindacato, debbono provvedere immediatamente in altro modo agli obblighi ad essi imposti dalla legge (testo unico) sotto le sanzioni stabilite nell'articolo 31 della legge stessa.

Art. 48.

Quando più Sindacati di assicurazione mutua si fondono in un Sindacato unico, tutti i diritti e i doveri dei primi passano nel nuovo Sindacato dal momento in cui la fusione è avvenuta.

Lo statuto del nuovo Sindacato deve essere approvato con le regole stabilite con l'articolo 44.

Art. 49.

Quando alcuni stabilimenti industriali o imprese si separano da un Sindacato o si associano ad un altro o formano un nuovo Sindacato, tutti i diritti ad indennità che si erano maturati contro il primo Sindacato per i casi di infortunio verificatisi negli stabilimenti o nelle imprese che si separano, debbono essere da questo soddisfatti.

Art. 50.

Qualora il numero degli operai compresi nel Sindacato sia ridotto a meno di quattromila e nel termine di un anno non raggiunga nuovamente questa cifra, il Sindacato sarà, con decreto del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, dichiarato sciolto.

Art. 51.

Scaduto il termine fissato per la durata del Sindacato, o pure deliberato dai soci o decretato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, lo scioglimento di esso, i componenti del Sindacato dovranno provvedere in altro modo agli obblighi ad essi imposti dalla legge (testo unico) entro quindici giorni dalla data della cessazione o del decreto di scioglimento del Sindacato, sotto le sanzioni stabilite nell'articolo 31 della legge stessa.

Fino a che non sia trascorso il termine di quindici giorni indicato nell'alinea precedente, non ha effetto legale lo scioglimento del Sindacato.

Art. 52.

Le Casse private o consorziali ed i Sindacati di assicurazione mutua potranno riassicurare, presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, una parte dei rischi da essi assunti, tenendo però in ogni caso a loro carico non meno di un quinto dell'indennità per ogni caso di morte, metà dell'indennizzo per ogni caso di inabilità permanente, l'indennizzo per i primi trenta giorni di inabilità temporanea.

Per determinare il premio che si dovrebbe pagare alla Cassa Nazionale e che serve di base alla cauzione delle Casse, secondo gli articoli 19 della legge (testo unico) e 37 del presente regola-

mento, si dedurrà dal premio dichiarato dalla Cassa Nazionale come corrispondente alla intera assicurazione, quello effettivamente pagato ad essa come premio per la riassicurazione.

La stipulazione della riassicurazione deve essere denunciata al Ministero secondo l'articolo 45 del presente regolamento.

Art. 53.

La Cassa consorziale o il Sindacato possono assumere, verso gli imprenditori e industriali ad essi iscritti per corrispondere agli obblighi della legge, l'impegno di pagare indennità per infortuni sul lavoro anche a favore di operai per i quali non sia imposto l'obbligo dell'assicurazione, sempre che questi operai lavorino alla dipendenza dei detti imprenditori o industriali.

Gli operai contemplati nella prima parte del presente articolo non saranno computati per formare il numero necessario per la costituzione ed il funzionamento della Cassa o del Sindacato; nè per determinare l'ammontare della cauzione da prestarsi, a norma dell'articolo 19 della legge (testo unico) e degli articoli 36 e 41 del presente regolamento, e destinata esclusivamente a garantire il regolare pagamento delle indennità dovute a norma di legge.

L'obbligo per tutti gl'iscritti alla Cassa o al Sindacato di rispondere in solido di tutti gli impegni assunti dalla Cassa o dal Sindacato stessi, sussiste anche a garanzia delle indennità da corrispondersi agli operai predetti.

La gestione relativa a questa categoria di assicurazioni deve essere tenuta completamente separata da quella delle assicurazioni obbligatorie.

TITOLO IV.

Aumento, svincolo, reintegrazione della cauzione delle Casse private e dei Sindacati di assicurazione mutua

Art. 54.

Alla fine di ciascun semestre, in base alle variazioni nel numero degli operai iscritti ad una Cassa privata o nelle classi di rischio in cui si dividono gli operai stessi rispetto all'assicurazione, dovrà effettuarsi l'aumento della cauzione prestata e potrà richiedersene la diminuzione.

Nel caso di aumento della cauzione, l'amministrazione della Cassa dovrà esibire al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, entro quindici giorni dalla chiusura del semestre, la polizza del deposito addizionale.

Qualora sia diminuito il numero degli operai iscritti alla Cassa o questi siano passati in classi di rischio inferiori, l'amministrazione della Cassa potrà chiedere lo svincolo della corrispondente parte della cauzione con domanda documentata al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Tanto nel primo quanto nel secondo caso, l'amministrazione della Cassa dovrà presentare una dichiarazione della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, dalla quale risulti l'ammontare del premio annuo che essa richiederebbe per l'assicurazione degli operai esistenti alla fine del semestre.

Art. 55.

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, esaminati la domanda e i documenti per lo svincolo parziale della cauzione della Cassa, autorizza, con suo decreto, la Cassa dei depositi e prestiti a svincolare e a restituire i titoli corrispondenti e particolarmente specificati.

Art. 56.

Nel caso di cessazione di una Cassa privata, la domanda per lo svincolo della cauzione dovrà essere accompagnata dai documenti che provino di avere provveduto all'assicurazione degli operai iscritti alla Cassa e che dimostrino che la Cassa non ha più impegni di alcuna specie con gli iscritti e gli aventi causa.

Art. 57.

Quando la cauzione, per il pagamento d'indennità dovute dalla Cassa, venga espropriata in tutto o in parte, essa deve essere

reintegrata nel termine di un mese, e l'amministrazione della Cassa ne dovrà dare la prova al Ministero d'Agricoltura, industria e Commercio.

Se, scaduto il termine di un mese, la cauzione non è stata reintegrata, sarà revocato il decreto di riconoscimento della Cassa, e gl'industriali che l'hanno fondata dovranno provvedere, entro quindici giorni dalla data del decreto di revoca, all'assicurazione degli operai.

Art. 58.

L'aumento o la diminuzione constatato alla fine di ciascun semestre nel numero degli operai facenti parte di un Sindacato di assicurazione mutua, dà luogo ad un corrispondente aumento, nei limiti del massimo stabilito dalla legge (testo unico), o ad una corrispondente diminuzione della cauzione prestata.

Nel caso di aumento della cauzione, l'amministrazione del Sindacato dovrà esibire al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, entro quindici giorni dalla chiusura del semestre, la polizza del deposito addizionale.

Qualora sia diminuito il numero degli operai, l'amministrazione del Sindacato potrà chiedere lo svincolo della parte corrispondente della cauzione, con domanda documentata, al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, con suo decreto, autorizzerà la Cassa dei depositi e prestiti a svincolare e a restituire i titoli corrispondenti.

Il valore dei titoli costituenti la cauzione sarà fissato e riveduto a tenore dell'ultimo alinea dell'articolo 36.

Art. 59.

Quando alcuni stabilimenti industriali si separano da un Sindacato e si associano ad un altro o costituiscono un nuovo Sindacato, la cauzione relativa agli operai addetti agli stabilimenti che si separano, e disfatti gli impegni del Sindacato al momento della separazione, deve essere attribuita al Sindacato al quale si aggiungono o al nuovo Sindacato, mediante decreto del Ministro d'Agricoltura, industria e commercio.

Art. 60.

Nel caso di scioglimento di un Sindacato, la domanda dello svincolo della cauzione dovrà essere accompagnata dai documenti comprovanti la seguita assicurazione degli operai addetti a tutti gli stabilimenti che facevano parte del Sindacato e la estinzione di qualsiasi obbligo od impegno del Sindacato verso gli operai e gli aventi causa.

Art. 61.

Quando la cauzione, per il pagamento di indennità dovute dal Sindacato, venga espropriata, in tutto o in parte, l'amministrazione del Sindacato deve reintegrarla nel termine di un mese, dandone la prova al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Se, scaduto il termine di un mese, la cauzione non è stata reintegrata, sarà revocato il decreto di costituzione del Sindacato e gli stabilimenti che lo componevano dovranno, entro quindici giorni dal decreto di revoca, provvedere alla assicurazione dei loro operai.

Art. 62.

Quando le Casse private o i Sindacati di assicurazione mutua non aumentino la cauzione nei termini stabiliti dagli articoli 54 e 58, ciascuna delle persone, alle quali spetta di eseguire gli atti occorrenti, è punita con pena pecuniaria che può estendersi sino a cinquanta lire per ogni giorno di ritardo.

TITOLO V.

Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro

Art. 63.

La Cassa Nazionale deve presentare al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio le condizioni generali di polizza per i contratti da stipulare in base alla legge (testo unico), le quali non potranno essere applicate senza l'approvazione del Ministero.

Art. 64.

Se i contratti di assicurazione sono stipulati per una durata superiore ad un anno, è riservato alle parti contraenti il diritto, nonostante qualsiasi patto in contrario, di denunziare la risoluzione del contratto due mesi prima della scadenza di ciascun anno di assicurazione.

In tutti i contratti deve inoltre essere apposta la clausola che essi si intenderanno risolti di diritto:

a) qualora fra gli esercenti le imprese, industrie e costruzioni che li hanno stipulati sia costituito un Sindacato obbligatorio a norma degli articoli 26 e seguenti della legge (testo unico);

b) qualora siano apportate alla legge (testo unico) modificazioni per effetto delle quali i contratti vigenti debbano essere modificati.

La risoluzione, nel caso di cui alla lettera a), ha effetto dal giorno in cui il Sindacato incomincia a funzionare, e nel caso di cui alla lettera b), dalla data in cui entrano in vigore le modificazioni alla legge.

Art. 65.

La Cassa Nazionale deve inviare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, nei primi quindici giorni di ciascun mese:

a) un estratto dei contratti di assicurazione stipulati nel mese precedente;

b) un elenco delle assicurazioni cessate, di quelle rinnovate e delle variazioni avvenute, nel mese precedente, in quelle in corso.

Deve inoltre, qualora per mancato pagamento dei premi convenuti o per qualsiasi altra causa restino sospesi gli effetti del contratto di assicurazione, darne notizia, entro cinque giorni, al Ministero predetto.

Si applicano alla Cassa Nazionale le disposizioni dell'articolo 46.

Art. 66.

Mediante decreto Reale, in base all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1886, n. 4233 (serie 3^a), la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro sarà autorizzata a riassicurare parte delle indennità assicurate dalle Casse private o consorziali o dai Sindacati di assicurazione mutua. Le condizioni generali per le riassicurazioni dovranno essere approvate dal Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 67.

La Cassa Nazionale dovrà accettare tutte le proposte di assicurazione che le verranno presentate da capi od esercenti di imprese, industrie o costruzioni, soggetti all'obbligo dell'assicurazione.

Dovrà anche accettare le proposte di riassicurazione che saranno presentate, nei modi e nei limiti indicati dall'articolo precedente, da Sindacati obbligatori, costituiti a norma degli articoli 26 e seguenti della legge (testo unico).

Quando però si tratti di imprese, industrie o costruzioni che siano esercitate in speciali condizioni di rischio rispetto ad altre della stessa categoria, la Cassa Nazionale avrà facoltà di vincolare l'accettazione della proposta alla condizione di inscrivere l'impresa, industria o costruzione in una classe superiore di rischio.

Art. 68.

La Cassa Nazionale deve dare, entro il più breve termine, risposta alle proposte e alle ulteriori comunicazioni fatte per la stipulazione dei contratti di assicurazione.

Quando il capo o l'esercente delle imprese, industrie o costruzioni provi che il ritardo nella stipulazione del contratto di assicurazione sia imputabile a negligenza della Cassa Nazionale, questa sarà tenuta verso di lui al risarcimento dei danni.

TITOLO VI.

Società o imprese di assicurazione

Art. 69.

Le Società od imprese private per esercitare le assicurazioni contro gli infortuni del lavoro, agli effetti della legge, debbono te-

nerne la gestione distinta da quella di ogni altro ramo o categoria di assicurazione. Debbono inoltre compilare il rendiconto separato di questa gestione e presentarlo al Ministero, assieme al rendiconto generale della Società.

Le Società straniere, che operano legalmente nel Regno, debbono inoltre tenere presso la rappresentanza tutti i libri, registri o documenti relativi alle assicurazioni contro gli infortuni stipulate nel Regno.

Art. 70.

La cauzione iniziale, che debbono prestare le Società o imprese private per esercitare le assicurazioni contro gli infortuni del lavoro, deve essere di 200,000 lire, e non potrà in nessun caso essere ridotta a somma inferiore. Fermo questo limite minimo, le Società o imprese predette dovranno provvedere che, alla fine di ogni anno, la cauzione corrisponda ai due terzi dei premi annuali riscossi nell'anno stesso per gli operai assicurati.

La cauzione sarà costituita in titoli emessi o garantiti dallo Stato, depositati presso la Cassa dei depositi e prestiti e vincolati a favore dello Stato e delle assicurazioni stipulate.

Il valore dei titoli sarà fissato e riveduto a tenore dell'ultimo alinea dell'articolo 36.

Art. 71.

Le Società o imprese private per essere autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro gli infortuni del lavoro, debbono presentare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio la prova dell'eseguito deposito della cauzione, le tariffe normali dei premi, le condizioni generali di polizza e le norme con le quali debbono essere calcolati i riporti dei premi per i rischi in corso alla fine di ogni esercizio.

Le tariffe normali dei premi debbono essere stabilite in modo che nessun operaio possa essere escluso dalla assicurazione.

Il Ministero, esaminate le condizioni generali di polizza e le tariffe dei premi, autorizza le Società ad esercitare l'assicurazione.

Le modificazioni alle tariffe normali dei premi ed alle condizioni generali di polizza dovranno essere comunicate al Ministero e queste ultime non potranno essere applicate senza aver ottenuto il visto di approvazione.

Ai contratti di assicurazione si applicano le disposizioni dell'articolo 64.

Art. 72.

Un esemplare della polizza di assicurazione, munito del visto di approvazione del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio dovrà essere tenuto dalla Società o Impresa a disposizione degli ispettori e degli assicurati.

Tutte le polizze emesse dovranno essere conformi all'esemplare approvato e portarne esplicita dichiarazione.

Qualora le Società o Imprese stipolino contratti di assicurazione recanti condizioni generali diverso da quelle stabilite nel modulo di polizza approvato dal Ministero, incorrono nella pena pecuniaria da lire 100 a lire 5000, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice penale. In caso di recidiva può ad esse revocarsi l'autorizzazione concessa.

Art. 73.

Si applicano alle Società o imprese private di assicurazione le disposizioni degli articoli 65 e 68 del presente regolamento.

Le Società o Imprese stesse dovranno rimettere al Ministero tutte le notizie statistiche che saranno ad esse richieste intorno all'ammontare dei salari sul quale furono liquidati i premi d'assicurazione e intorno agli infortuni e alle conseguenze di essi e alla qualità e misura delle indennità liquidate.

A questo scopo esse terranno il registro di cui all'articolo 46.

Art. 74.

L'aumento della cauzione delle Società o Imprese di assicurazione dovrà effettuarsi nei primi due mesi dell'anno successivo, e le Società o Imprese dovranno comunicare al Ministero la prova dell'eseguito deposito.

Qualora nel termine dei due mesi non si sia effettuato l'aumento della cauzione, le Società o Imprese di assicurazione incorrono nelle penalità comminate con l'articolo 62.

Art. 75.

Quando alla fine dell'anno si constati una diminuzione nello importo dei premi annuali, la Società o Impresa può chiedere lo svincolo di una parte corrispondente della cauzione, con domanda documentata al Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio il quale, fatte le debite verificazioni, autorizza, con suo decreto, la Cassa dei depositi e prestiti a svincolare o a restituire alla Società o Impresa i titoli corrispondenti.

In nessun caso la cauzione potrà essere ridotta a somma inferiore al limite minimo indicato nell'articolo 70.

Art. 76.

Se la Società o Impresa, per qualsiasi motivo, cessa dall'esercizio delle assicurazioni contro gli infortuni del lavoro, l'amministrazione o la rappresentanza di essa nel Regno può chiedere lo svincolo totale della cauzione.

In tal caso la Società o Impresa dovrà presentare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, assieme alla domanda, le prove della estinzione di qualsiasi obbligo od impegno assunto con le assicurazioni.

Il Ministero, fatte le debite verificazioni, autorizza, con suo decreto, lo svincolo dei titoli depositati a cauzione.

Art. 77.

Quando la cauzione, per il pagamento di indennità dovuto dalla Società o Impresa, venga espropriata, in tutto o in parte, la Società o Impresa deve reintegrarla nel termine di un mese, dandone la prova al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Qualora la Società o Impresa, scaduto il termine di un mese, non reintegri la cauzione, sarà revocata l'autorizzazione e i contratti di assicurazione in corso saranno considerati risolti e gli industriali dovranno assicurare, entro quindici giorni, i loro operai presso un altro Istituto, salvo il diritto ad ottenere dalla Società o Impresa il rimborso dei premi pagati e il risarcimento dei danni eventuali.

Art. 78.

Qualora Società o Imprese private assumano assicurazioni contro gli infortuni del lavoro agli effetti della legge (testo unico) senza averne ottenuto la autorizzazione, incorrono in una pena pecuniaria estensibile a L. 1000 per ogni contratto di assicurazione stipulato, il quale è dichiarato nullo, applicandosi all'industriale le penalità comminate con l'articolo 31 della legge stessa.

La Società o Impresa dovrà restituire all'assicurato i premi riscossi e risarcirlo dei danni eventuali.

TITOLO VII.

Denuncia degli infortuni e inchiesta

Art. 79.

La denuncia di ogni infortunio contemplato nell'articolo 36 della legge (testo unico), avvenuto in uno stabilimento industriale, in una impresa, in una costruzione, anche se non soggetti all'obbligo dell'assicurazione, dovrà essere fatta dal capo o esercente, nel termine di tre giorni, all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio.

Nello stesso termine di tre giorni, di cui nella prima parte del presente articolo, i capi o esercenti delle imprese, industrie o costruzioni soggette all'obbligo dell'assicurazione devono dare denuncia dell'infortunio anche all'Istituto assicuratore.

Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e sopra territorio straniero, la denuncia sarà fatta all'autorità di pubblica sicurezza, nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata sopra territorio italiano, salvo, per la gente di mare, la disposizione di cui all'articolo 128.

La denuncia può essere fatta anche da colui che, al momento dell'infortunio, aveva la direzione o la sorveglianza della parte dello stabilimento in cui l'infortunio è avvenuto; in caso di assenza

o impedimento del capo o esercente, egli vi è obbligato.

L'autorità di pubblica sicurezza, cui è presentata la denuncia, deve rilasciarne ricevuta.

Gli uffici di pubblica sicurezza debbono tenere un elenco degli infortuni denunciati.

Art. 80.

Il termine di tre giorni, di cui nella prima parte del precedente articolo, decorre dal giorno in cui avvenne l'infortunio. Qualora, però, il capo o l'esercente, o quegli che aveva la direzione della parte dello stabilimento in cui avvenne l'infortunio, abbiano avuto notizia di questo tardivamente, in modo da non aver più tempo di denunciarlo entro il termine stabilito, questo decorrerà dal giorno in cui essi ebbero notizia dell'infortunio.

Qualora l'inabilità per un infortunio, prognosticato guaribile entro cinque giorni, si prolunghi al sesto giorno, decorrerà da questo il termine per la denuncia.

In tal caso, al certificato medico redatto dopò il quinto giorno, si allegnerà quello redatto prima, e, mancando questo, si dichiarerà nella denuncia perchè non sia stato chiamato il medico.

Art. 81.

L'operaio è obbligato a dare immediatamente notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione, o a quegli che ha la direzione o la sorveglianza della parte dello stabilimento in cui l'infortunio è avvenuto.

Qualora l'operaio abbia trascurato di ottemperare all'obbligo indicato nella prima parte del presente articolo, e le persone ivi contemplate non siano venute altrimenti a conoscenza dell'infortunio entro il termine di tre giorni dacchè questo è avvenuto, non sarà pagata l'indennità per l'inabilità temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui le dette persone ebbero notizia dello infortunio.

Art. 82.

Per le imprese, industrie o costruzioni esercitate dallo Stato, dalle provincie, dai Comuni e dai Consorzi la denuncia deve essere fatta da chi dirigeva o sorvegliava il lavoro al momento in cui è avvenuto l'infortunio.

Art. 83.

La denuncia deve indicare:

- 1° il nome, cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione;
- 2° il luogo, il giorno e l'ora in cui avvenne l'infortunio;
- 3° la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato;
- 4° il nome e cognome, la paternità, l'età, la residenza o l'arte o il mestiere abituale della persona rimasta lesa;
- 5° lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscerne l'esito definitivo. Queste notizie devono essere desunte da un certificato medico da unirsi alla denuncia;
- 6° il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.

Per le imprese, industrie e costruzioni soggette all'obbligo dell'assicurazione, la denuncia deve essere fatta secondo un modulo stabilito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 84.

Per ogni caso denunciato di infortunio, per il quale un operaio sia rimasto ucciso od abbia sofferto lesioni tali da doverne prevedere la morte o una incapacità al lavoro superiore ai trenta giorni, e si tratti di imprese, industrie o costruzioni soggette all'obbligo dell'assicurazione, l'Autorità di pubblica sicurezza deve immediatamente rimettere un esemplare della denuncia e il certificato medico al pretore, nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio.

Nel più breve tempo possibile, e, in ogni caso, entro quattro giorni dopo ricevuta la denuncia e il certificato medico, il pretore procede ad una inchiesta, con la quale deve ricercare:

1° le circostanze in cui avvenne l'infortunio e la causa o la natura di esso;

2° l'identità delle persone rimaste lese o il luogo ove esso si trovano;

3° la natura delle lesioni;

4° lo stato dei feriti;

5° il salario giornaliero e il salario annuo degli operai colpiti dall'infortunio;

6° la condizione di famiglia degli uccisi, gli aventi diritti all'indennità e la residenza di questi ultimi;

7° se l'operaio era effettivamente assicurato.

Art. 85.

L'indicazione della data e del luogo dell'inchiesta deve essere subito comunicata, a cura del Pretore, con lettera raccomandata, o della quale si sia ritirata ricevuta, alla persona che sarà a questo effetto indicata nella denuncia di infortunio, o, in mancanza di tale indicazione, al capo, esercente o direttore dello stabilimento o dell'impresa; all'operaio ferito o ai suoi aventi causa, e all'Amministrazione della Cassa privata, del sindacato di assicurazione mutua o dell'Istituto assicuratore.

L'inchiesta sarà fatta in contraddittorio degli interessati o dei loro delegati e con l'intervento, se sia ritenuto necessario, di un medico o di altri periti, scelti dal pretore, per accertare la causa dell'infortunio e della lesione e la natura e l'entità di quest'ultima.

Qualora non siano presenti nè rappresentati gli aventi diritto all'indennità, il pretore farà assistere all'inchiesta, nel loro interesse, due operai che designerà fra quelli addetti allo stabilimento o all'impresa nel luogo dove avvenne l'infortunio e preferibilmente fra gli esercenti la stessa arte o lo stesso mestiere dell'operaio colpito dall'infortunio.

Il pretore avrà inoltre facoltà di interrogare tutte quelle persone che, a suo giudizio, possono portare luce sulle circostanze e sulle cause dell'infortunio.

L'inchiesta dovrà versare esclusivamente sulla specificazione dei fatti e delle circostanze di fatto che produssero ed accompagnarono l'infortunio.

Art. 86.

Non è ammesso l'intervento dei periti negli stabilimenti dello Stato sottoposti a speciale sorveglianza e negli stabilimenti nei quali si compiono lavori che, per la sicurezza dello Stato, debbono essere tenuti segreti.

In questi casi i funzionari preposti alla sorveglianza degli stabilimenti, presentano al pretore una relazione sulle cause dell'infortunio che sarà unita al processo verbale della inchiesta.

Art. 87.

Salvo il caso di impedimenti constatati nel processo verbale, l'inchiesta deve essere compiuta nel più breve termine e non oltre il decimo giorno da quello in cui pervenne al pretore la denuncia dell'infortunio.

Della inchiesta si stende sul luogo processo verbale, nel quale gli intervenuti hanno diritto di fare inserire le proprie dichiarazioni.

Il processo verbale è sottoscritto dal pretore e rimane depositato per cinque giorni nella Cancelleria della Pretura.

Per gli infortuni seguiti da morte, copia del processo verbale d'inchiesta deve essere, a cura del pretore, rimessa al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 88.

Spirati i cinque giorni, di cui nel secondo capoverso dell'articolo precedente, il processo verbale della inchiesta è comunicato all'autorità giudiziaria competente, la quale provvede, se del caso, a norma di legge, rimettendo quindi il processo verbale stesso alla cancelleria del Tribunale civile nella cui giurisdizione avvenne l'infortunio. La cancelleria conserverà i processi verbali d'inchiesta per quattro anni dal giorno dell'infortunio.

Finchè il processo verbale rimane depositato nella cancelleria

della Pretura o del Tribunale civile, le parti interessate possono prenderne conoscenza o trarne copia in carta libera.

Art. 89.

I pretori o i vice-pretori da essi delegati, i quali, per eseguire le inchieste ordinate dall'articolo 84 del presente regolamento, debbano trasferirsi dalla loro residenza, avranno una indennità nella misura e con le condizioni stabilite nel capo III del titolo I della tariffa in materia penale, approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701.

Le indennità ai pretori e ai vice-pretori non sono dovute nei casi in cui la loro trasferta sia necessaria ai termini del Codice di procedura penale.

Art. 90.

Sarà parimente corrisposta una indennità, nella misura e nei casi determinati ai capi I e II del titolo I della tariffa penale, in favore dei testimoni, dei medici e di altri periti, i quali siano chiamati dal pretore o dall'ufficiale che esegue l'inchiesta e nell'interesse di questa.

Art. 91.

Le indennità di cui sopra, per quanto riguarda il pretore, saranno liquidate dal presidente del Tribunale, e per quanto riguarda i testimoni e periti, saranno liquidate dallo stesso pretore; facendosi, nell'un caso o nell'altro, espressa menzione che le indennità si riferiscono all'inchiesta, di cui al citato articolo 84 del presente regolamento.

Sono compresi fra i periti gli ufficiali sanitari e i medici condotti, di cui all'articolo 149 del presente regolamento, in quanto prestino l'opera loro nei casi e per gli effetti indicati nel precedente articolo.

Art. 92.

Il pagamento di dette indennità sarà effettuato per mezzo degli agenti demaniali e, dove questi non vi siano, per mezzo degli uffici postali, osservate le norme stabilite dagli articoli 472 a 482 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e graverà sul bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 93.

Per tutto ciò che concerne la liquidazione e il pagamento di dette indennità, le quietanze e le verifiche dei mandati relativi saranno osservate, in quanto sieno applicabili, le disposizioni della suddetta tariffa penale e le altre norme e istruzioni vigenti nella materia.

TITOLO VIII.

Liquidazione e pagamento delle indennità

Art. 94.

Devo ritenersi come invalidità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio, la quale tolga completamente, e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

Deve ritenersi come invalidità permanente parziale la conseguenza di un infortunio, la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

Art. 95.

In caso di invalidità permanente parziale, agli effetti della liquidazione dell'indennità, il salario si considera ridotto nelle proporzioni seguenti nei casi qui sotto esemplificati:

Per la perdita totale o al terzo superiore del braccio destro	80 %
Per la perdita totale dell'avambraccio destro o del braccio sinistro al terzo superiore	75 %
Per la perdita totale dell'avambraccio sinistro o di tutte le dita della mano destra	70 %
Per la perdita totale di tutte le dita della mano sinistra	65 %
Per la perdita totale del pollice destro	30 %
Per la perdita totale del pollice sinistro	25 %
Per la perdita totale della seconda falange del pollice destro	15 %

Per la perdita totale della seconda falange del pollice sinistro	12 %
Per la perdita totale dell'indice destro	20 %
Per la perdita totale dell'indice sinistro	15 %
Per la perdita totale del mignolo	12 %
Per la perdita totale del medio od anulare	8 %
Per la perdita totale di una falange di un dito della mano	5 %
Per la perdita in qualunque punto di una coscia	70 %
Per la perdita di una gamba al terzo superiore	60 %
Per la perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50 %
Per la perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	15 %
Per la perdita totale del solo alluce	7 %
Per la perdita totale di un solo dito di un piede non si corrisponde alcuna indennità.	

Per la perdita di più dita si corrisponde l'indennità del 5 % per ogni dito perduto.

Per la sordità completa di un orecchio 10 %

Per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35 %

In caso di perdita di più membra od arti od organi, o di più parti dello stesso organo, la riduzione del salario deve essere determinata di volta in volta, tenendo conto di quanto effettivamente, in seguito all'infortunio, è stata diminuita l'attitudine dell'operaio al lavoro, e seguendosi possibilmente le norme indicate nel presente articolo per le riduzioni corrispondenti alle singole lesioni.

L'abolizione assoluta ed inguaribile della funzionalità di membra, arti od organi è equiparata alla perdita anatomica di essi.

Quando invece le membra, gli arti o gli organi siano resi soltanto parzialmente inservibili, la riduzione del salario si determina sulla base della riduzione assegnata per la perdita totale di essi, in proporzione del grado della funzionalità perduta, senza però che la riduzione medesima possa essere inferiore al cinque per cento.

Art. 96.

Si considera come inabilità temporanea totale la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente, e per un determinato periodo di tempo, di attendere al lavoro.

La inabilità temporanea parziale è quella che diminuisce solo in parte, e per un determinato periodo di tempo, l'attitudine al lavoro.

L'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea deve essere concessa per tutti i giorni di durata dell'inabilità stessa, compresi i giorni festivi.

Art. 97.

Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra quelli da computarsi all'effetto di determinare la durata delle conseguenze dell'infortunio stesso.

A qualunque ora l'operaio abbia abbandonato il lavoro nel giorno dell'infortunio, il capo o l'esercente dell'impresa, industria o costruzione è obbligato a pagare l'intero salario, come se l'operaio avesse compiuto la giornata di lavoro.

Art. 98.

La liquidazione dell'indennità per l'inabilità temporanea sarà fatta, a termini dell'articolo 9, numeri 3 e 4, della legge (testo unico):

a) per gli operai retribuiti a giornata, in base al salario della stessa giornata nella quale avvenne l'infortunio, aumentato, ove ne sia il caso, dell'eventuale compenso per lavoro straordinario;

b) per gli operai retribuiti a cottimo, in base al salario giornaliero che risulterà dividendo il guadagno percepito dagli operai negli ultimi quindici giorni precedenti all'infortunio per il numero delle giornate effettive di lavoro nello stesso periodo; qualora però

il guadagno netto risulti inferiore al salario minimo percepito normalmente dagli operai della stessa categoria, si prenderà per base quest'ultimo salario.

Art. 99.

Nei casi indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 12 della legge (testo unico), il salario giornaliero sarà determinato dividendo la somma dei guadagni percepiti dall'operaio in tutto il tempo in cui fu addetto allo stabilimento, impresa o costruzione ove l'infortunio è avvenuto per il numero delle giornate effettive di lavoro nello stesso periodo.

Il salario annuo sarà calcolato moltiplicando per 300 il salario giornaliero determinato nel modo indicato nella prima parte del presente articolo.

Art. 100.

Per l'applicazione della disposizione del 1° capoverso dell'articolo 12 (testo unico) della legge, non si computano i periodi d'interruzione di lavoro nei seguenti casi:

a) quando l'operaio per scioperi, crisi o malattie abbia dovuto sospendere il lavoro per più di 30 giorni continui;

b) quando si tratti di imprese o stabilimenti che ordinariamente restano inattivi per un periodo di più di 30 giorni continui nel corso di 12 mesi.

Nel computo del periodo di 30 giorni di cui alle lettere a) e b) sono compresi anche i giorni festivi.

Nelle imprese o negli stabilimenti nei quali il lavoro dura bensì tutto l'anno, ma con alcuni giorni d'interruzione ricorrenti a dati periodi, questi giorni di inattività non si computano nella determinazione del periodo di occupazione, nè nel calcolo del salario giornaliero da assumersi a base per determinare il salario annuo, a meno che anche per quei giorni di inattività l'operaio riceva la retribuzione.

Se gli operai esercitino funzioni per le quali abbiano diritto a uno o più giorni di assenza con paga, il lavoro deve considerarsi come non interrotto e i detti giorni di assenza devono computarsi come giornate effettive di lavoro.

Art. 101.

Per la liquidazione delle indennità dovute agli apprendisti sarà preso a base il salario più basso percepito normalmente dagli operai della categoria alla quale appartengono gli apprendisti che lavorano nello stabilimento. Qualora manchino nello stabilimento operai della categoria alla quale appartengono gli apprendisti, sarà preso a base il salario più basso percepito dagli operai dello stesso stabilimento appartenenti a categorie affini.

Art. 102.

Per gli operai avventizi che, come i facchini dei porti, gli scaricatori e simili, sono assunti in servizio a giornata o anche soltanto per frazioni di giornata, il salario da prendersi a base per la determinazione del salario annuo, sarà quello corrisposto per le giornate da essi fatte alla dipendenza dell'impresa presso la quale furono colpiti dall'infortunio, senza però che questo salario giornaliero possa differire di più del dieci per cento dalla mercede corrente sul luogo per gli operai che esercitano lo stesso mestiere.

Art. 103.

L'Istituto assicuratore ha sempre diritto di sottoporre l'operaio alle visite di controllo che creda necessarie. Quando però debba compiere atti che possano avere influenza sull'andamento della cura, le visite devono essere fatte alla presenza del medico curante dell'operaio.

L'operaio non può, senza giustificato motivo, rifiutare, dietro richiesta e a spese dell'Istituto assicuratore:

a) di prestarsi ad una o più visite da effettuarsi dal proprio medico curante, o di altro medico di sua fiducia, in contraddittorio del medico fiduciario dell'Istituto assicuratore;

b) di entrare in appositi Istituti o gabinetti medici indicati dall'Istituto assicuratore allo scopo che possano essere accertate le conseguenze dell'infortunio.

Se l'operaio non voglia sottoporsi alle visite di controllo di cui nella prima parte del presente articolo od opponga un ingiustificato rifiuto alle richieste fattegli dall'Istituto assicuratore per gli effetti di cui alle lettere a) e b), l'Istituto assicuratore potrà sospendergli il pagamento della indennità giornaliera per inabilità temporanea.

Art. 104.

Ricevuta la denuncia dell'infortunio col certificato medico attestante che l'operaio non è in grado di recarsi al lavoro, l'Istituto assicuratore provvederà perchè entro il più breve termine, e, in ogni caso, non più tardi del ventesimo giorno da quello dell'infortunio, sia pagata all'operaio stesso l'indennità per inabilità temporanea assoluta. Qualora siavi controversia sulla misura del salario che l'operaio aveva al momento dell'infortunio, l'Istituto assicuratore pagherà l'indennità giornaliera nella misura che esso ritiene dovuta, salvo a pagarne l'eventuale supplemento quando la controversia sia stata di comune accordo o giudizialmente risolta.

I pagamenti della indennità giornaliera successivi al primo saranno fatti, in via posticipata, a periodi non eccedenti i sette giorni e dovranno essere continuati, a titolo di provvisorio, anche oltre i tre mesi di cui nella prima parte dell'articolo 11 della legge (testo unico), fino a concorrenza dei nove decimi della indennità definitiva che l'Istituto assicuratore ritiene dovuta.

Art. 105.

Qualora l'Istituto assicuratore ritenga di non essere obbligato a pagare le indennità stabilite dalla legge (testo unico), deve darne comunicazione all'operaio o agli aventi diritto specificando i motivi di questa decisione negativa.

Quando l'operaio non abbia indicato nella domanda il proprio domicilio, le notificazioni all'operaio stesso potranno essere fatte presso l'imprenditore che denunciò l'infortunio.

Le notificazioni potranno sempre essere fatte alla dimora dell'operaio, se esso sia conosciuto, malgrado qualsiasi elezione di domicilio.

Art. 106.

Il capo o l'esercente deve, a richiesta dell'Istituto assicuratore, pagare all'operaio ferito, se esso si trovi nel Comune dove è la sede dello stabilimento o dell'impresa, o dove si eseguono i lavori assunti da quest'ultima, le indennità giornaliera per la inabilità temporanea assoluta o parziale, nella misura e con le modalità che gli saranno indicate dallo stesso Istituto assicuratore.

Queste indennità gli saranno rimborsate dall'Istituto assicuratore alla fine di ogni mese, salvo diversa convenzione contenuta nella polizza di assicurazione.

Il capo o l'esercente, prima di provvedere al pagamento delle indennità, deve accertarsi che l'operaio si trovi realmente in istato di inabilità assoluta o parziale al lavoro; e non ha diritto a ripeterne dall'Istituto assicuratore il rimborso, qualora risulti che le indennità furono pagate mentre l'operaio non era inabile al lavoro, o che l'operaio non era compreso nell'assicurazione, o che il contratto di assicurazione non era più in vigore o ne erano sospesi gli effetti.

Art. 107.

Ricevuto il certificato medico definitivo ed accertati la specie e il grado dell'inabilità, l'Istituto assicuratore, nel più breve termine, comunica all'operaio ferito la misura dell'indennità liquidatagli, indicando gli elementi che servirono di base a tale liquidazione, e cioè:

1° la specie e il grado dell'inabilità;

2° i motivi per i quali l'inabilità fu ritenuta della specie e del grado indicati;

3° la misura del salario;

4° la riduzione che il salario può subire nel caso d'inabilità parziale;

5° l'ammontare delle anticipazioni o delle indennità provvisoriali che l'operaio avesse già percepite prima della liquidazione.

Art. 108.

Se l'operaio accetta la liquidazione, notificatagli a norma dell'articolo precedente, ne darà notizia all'Istituto assicuratore, il quale dovrà provvedere al pagamento dell'indennità entro otto giorni da quello in cui avrà ricevuto la notizia.

Se invece l'operaio non accetti la liquidazione, comunicherà all'Istituto assicuratore, con lettera raccomandata, o della quale abbia ritirato ricevuta, i motivi per i quali non l'accetta, e, non ricevendo risposta nel termine di quindici giorni da quello della spedizione della lettera raccomandata, o dalla data della ricevuta, o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, potrà convenire in giudizio l'Istituto assicuratore nei modi e con le norme stabilite nell'art. 13 della legge (testo unico).

Art. 109.

Nei casi indicati nell'art. 15 della legge (testo unico), l'Istituto assicuratore, ricevuta dall'operaio la dichiarazione che egli accetta l'indennità nella misura liquidatagli dall'Istituto stesso, salvo deduzione delle somme eventualmente già pagategli a titolo di provvisionale, verserà il residuo ammontare dell'indennità alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, e sarà liberato da ogni ulteriore responsabilità, semprechè la somma così versata corrisponda a quella effettivamente accettata dall'operaio, secondo la dichiarazione da questo rilasciata.

All'atto del versamento l'Istituto assicuratore dovrà fornire alla Cassa Nazionale predetta le seguenti indicazioni:

1° nome, cognome, paternità, età, luogo di residenza e luogo di nascita dell'operaio, a favore del quale il versamento viene eseguito:

2° ditta, o nome e cognome del capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione, presso il quale l'operaio lavorava quando avvenne l'infortunio;

3° il luogo e il giorno in cui avvenne l'infortunio.

Art. 110.

Nei casi contemplati nella prima parte dell'art. 15 della legge (testo unico), qualora l'operaio muoia prima che l'indennità versata alla Cassa Nazionale di previdenza sia convertita in rendita vitalizia, e, in seguito a giudizio di revisione, sia provato che la morte avvenne in conseguenza dell'infortunio, gli aventi diritto dovranno presentare alla Cassa Nazionale:

1° l'atto di morte dell'operaio;

2° copia della decisione relativa alla revisione dell'indennità;

3° i documenti comprovanti il loro diritto all'indennità.

La Cassa Nazionale ripartirà fra gli aventi diritto, nelle proporzioni stabilite dalla legge (testo unico) l'indennità ad essi spettante coi relativi interessi.

Qualora il giudizio di revisione non sia stato chiesto, o da esso risulti che la morte dell'operaio non sia conseguenza dell'infortunio, la Cassa Nazionale, scaduto il termine per esperimentare l'azione di revisione, pagherà l'indennità predetta agli eredi testamentari o legittimi, secondo le prescrizioni del Codice civile.

Della morte dell'operaio avvenuta entro i due anni dal giorno dell'infortunio, la Cassa Nazionale di previdenza, deve, entro sei giorni da quello in cui ne ebbe notizia, dare comunicazione all'Istituto assicuratore che le versò l'indennità spettante all'operaio stesso.

Art. 111.

Il sussidio che la Cassa Nazionale di previdenza deve corrispondere all'operaio, ai termini dell'articolo 15, primo capoverso, della legge (testo unico), sarà da essa concesso per altri due mesi successivi alla data in cui deve effettuarsi la conversione della indennità in rendita vitalizia.

Il sussidio dei due mesi sarà pure esso dedotto dalla indennità, e l'ammontare residuo di questa, coi relativi interessi, sarà, dalla data predetta, convertito in rendita vitalizia.

Art. 112.

Per ottenere il pagamento in capitale delle indennità nei casi

indicati nella prima parte dell'articolo 15 della legge (testo unico), l'operaio dovrà farne domanda al pretore nella cui giurisdizione è domiciliato nel termine stabilito nell'ultimo alinea dello stesso articolo 15 della legge (testo unico), indicando la misura della indennità spettantegli e i motivi per i quali chiede il pagamento in capitale.

Alla domanda deve essere unito lo stato di famiglia e il certificato di buona condotta dell'operaio rilasciato dal Sindaco del Comune in cui esso è domiciliato. Il pretore ha facoltà di assumere tutte quelle altre informazioni che riterrà necessarie.

L'ordinanza del pretore deve essere motivata.

Art. 113.

In caso di morte dell'operaio l'Istituto assicuratore deve, entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto la denuncia della morte, procedere alla liquidazione della indennità spettante agli aventi diritto e darne comunicazione al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, senza pregiudizio dell'ulteriore comunicazione da farsi a norma dell'articolo 116.

Coloro che ritengano di aver diritto all'indennità, devono rimettere all'Istituto assicuratore gli atti e documenti comprovanti questo loro diritto; e l'Istituto assicuratore, entro otto giorni da quello in cui avrà ricevuto gli atti predetti, notificherà agli aventi diritto l'ammontare della indennità liquidata, indicando la misura del salario che servì di base alla liquidazione e l'ammontare delle indennità giornaliere o provvisionali che l'operaio avesse già percepite prima della morte, e che devono essere dedotte dall'indennità complessiva.

Art. 114.

Qualora sorga controversia sull'ammontare della indennità dovuta, l'Istituto assicuratore è obbligato a pagare a ciascuno degli aventi diritto, a titolo di provvisionale, una indennità giornaliera, fino a concorrenza dei nove decimi della quota di indennità che esso ritiene dovuta a ciascuno di essi. Il pagamento di queste indennità sarà fatto a periodi non eccedenti i quindici giorni e in modo che l'ammontare complessivo di esse, ragguagliato a giornata, corrisponda alla metà del salario giornaliero che guadagnava il defunto.

Se sorga invece controversia sul diritto all'indennità, l'Istituto non sarà obbligato a pagare provvisionali a coloro il cui diritto sia contestato.

Nei casi di contestazione sul diritto all'indennità, qualora alla risoluzione di essa sia interessato il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per la tutela del fondo speciale stabilito con l'articolo 37 della legge (testo unico), l'Istituto assicuratore dovrà comunicare al Ministero stesso gli atti e documenti presentati dai pretesi aventi diritto.

Art. 115.

Nel caso di controversia sulla natura e sulla entità delle conseguenze dell'infortunio, le parti interessate, con atto di omologarsi dal Tribunale civile, possono deferire la risoluzione della controversia ad un Collegio di arbitri, composto di tre medici, due dei quali nominati rispettivamente dalle due parti e il terzo di comune accordo fra le parti stesse, o, in caso diverso, dal presidente del Tribunale. Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori.

Il presidente del tribunale liquiderà il compenso a ciascuno dei medici predetti in somma non superiore a L. 200, né inferiore a L. 5, e fisserà in quale proporzione esso debba stare a carico dell'Istituto assicuratore e dell'operaio.

Art. 116.

L'Istituto assicuratore, qualora, dopo trascorsi sei mesi dal giorno dell'infortunio, non abbia avuto notizia dell'esistenza di persone che si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 10 della legge (testo unico) per aver diritto all'indennità, ne renderà informato il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio entro il mese successivo, comunicandogli l'ammontare della indennità liquidata e indicando la misura del salario che servì di base alla

liquidazione e l'ammontare delle indennità giornaliere o provvisorie che l'operaio aveva già percepite e che devono essere dedotte dalla indennità complessiva.

Il Ministero, accertato che l'indennità liquidata corrisponda a quella effettivamente dovuta, inviterà l'Istituto assicuratore ad effettuare il versamento a favore del fondo speciale stabilito dall'art. 37 della legge (testo unico) non appena sia scaduto il termine di un anno stabilito per la prescrizione dall'art. 17 della legge stessa, senza che nessuno degli aventi diritto ne abbia reclamato il pagamento.

Art. 117.

Nei casi previsti nella prima parte dell'art. 13 della legge (testo unico), l'operaio ha facoltà di presentare domanda all'Istituto assicuratore per ottenere una nuova liquidazione della indennità. Alla domanda deve essere unito un certificato medico dal quale risulti che il primo giudizio fu erroneo o che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio.

Nel caso in cui la revisione sia chiesta dagli aventi diritto, a termini del primo capoverso dell'articolo 13 della legge (testo unico), alla domanda deve essere unito un certificato medico comprovante che la morte è avvenuta in conseguenza dell'infortunio.

L'Istituto assicuratore, nel termine di un mese dal ricevimento della domanda, deve liquidare la nuova indennità o respingere, indicandone i motivi, la domanda. In questo caso l'operaio, o gli aventi diritto, potranno convenire l'Istituto assicuratore dinanzi al magistrato competente del luogo nel quale è avvenuto l'infortunio.

La revisione del giudizio sulla inabilità può essere chiesta dall'Istituto assicuratore all'autorità giudiziaria competente.

Art. 118.

I capi o esercenti d'impresе, industrie e costruzioni, i quali abbiano a proprie spese, soli o associati, organizzato un regolare servizio d'assistenza medica o farmaceutica per prestare le prime immediate cure agli operai feriti in conseguenza d'infortuni, o abbiano affidato questo servizio alla Croce Rossa Italiana, possono fare domanda al Prefetto della Provincia per essere esonerati dall'obbligo di provvedere altrimenti alle spese per la predetta cura.

Il Prefetto esamina caso per caso, se l'organizzazione del servizio medico e farmaceutico sia tale da corrispondere al fine della legge, e, udito il medico provinciale, concede l'esenzione richiesta.

Il Prefetto provvederà che dal medico provinciale o dagli ufficiali sanitari comunali, siano eseguite, almeno due volte l'anno, ispezioni per accertare che il servizio di assistenza medica e farmaceutica sia mantenuto in condizioni di normale funzionamento; e potrà revocare il decreto che concesse la esenzione.

Quando le imprese, industrie, o costruzioni abbiano stabilimenti o lavori in più provincie, la domanda deve essere presentata al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale provvede, sentite le autorità locali, ed esercita la sorveglianza col mezzo degli ufficiali sanitari.

Art. 119.

Quando in uno stabilimento industriale è una infermeria, istituita per cura e a spese del capo o esercente il medesimo, e gli operai sono consuetamente curati in questa infermeria, per ogni operaio colpito da infortunio che venga, col suo consenso, in essa ricoverato, l'Istituto assicuratore dovrà prelevare un terzo della indennità giornaliera spettante all'operaio e versarlo nella cassa dell'infermeria stessa.

Art. 120.

In ogni stabilimento industriale e in ogni cantiere di costruzioni deve essere affissa, in modo che possa essere facilmente letta dagli operai, una tabella in cui siano indicati la denominazione e la sede dell'Istituto presso il quale gli operai sono assicurati e la data e la scadenza del contratto di assicurazione.

Il capo o l'esercente della impresa, industria o costruzione deve sempre tenere nello stabilimento o nel cantiere l'originale del contratto di assicurazione o una copia di esso conforme all'originale e deve fornire all'operaio, al suo rappresentante, o agli aventi diritto, tutte le indicazioni e gli schiarimenti in ordine al contratto stesso, dei quali abbiano bisogno per fare valere le loro ragioni verso l'Istituto assicuratore.

Deve anche consentire, quando ne abbia richiesta, che le persone indicate nel capoverso precedente traggano copia del contratto di assicurazione.

Art. 121.

Le trasgressioni degli Istituti assicuratori alle disposizioni contenute nel presente titolo, sono passibili di una pena pecuniaria non inferiore a L. 50, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice penale.

Art. 122.

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle Casse private e ai sindacati d'assicurazione mutua.

Art. 123.

La domanda giudiziale per conseguire le indennità deve essere proposta, nel termine stabilito dall'articolo 17 della legge (testo unico), innanzi all'autorità giudiziaria competente del luogo nel quale avvenne l'infortunio.

TITOLO IX.

Disposizioni speciali per l'assicurazione della gente di mare

Art. 124.

Si considerano come persone componenti l'equipaggio di una nave quelle designate dall'art. 521 del Codice di commercio che non abbiano uno stipendio o salario superiore a L. 2100 ragguagliato ad anno.

Dall'equipaggio è escluso il pilota pratico locale.

Art. 125.

Il salario giornaliero della gente di mare arruolata a viaggio risulterà dividendo la somma inscritta sul ruolo di equipaggio come retribuzione del viaggio comprese le panatiche, per i giorni che avrà durato il viaggio.

Se il viaggio sia interrotto, si assumerà come divisore il numero dei giorni di durata presunta del viaggio.

La durata del viaggio verrà, per cura dell'ufficio di porto, annotata nel libretto di matricola del marinaio e nel ruolo di equipaggio alla fine del viaggio.

Il salario annuo sarà eguale a trecento volte il salario giornaliero così determinato.

Art. 126.

Il valore del vitto (panatiche) deve essere, per cura dell'autorità marittima competente, specificato, per ogni individuo, sul ruolo di equipaggio, secondo le rispettive condizioni di arruolamento e secondo le consuetudini locali.

Art. 127.

Per le imprese di navigazione, terranno luogo del libro di matricola e del libro di paga, i registri e ruoli di paga tenuti a norma dei rispettivi regolamenti.

Il pagamento del premio di assicurazione sarà annotato in apposita rubrica del ruolo di equipaggio.

Art. 128.

Per le imprese di navigazione la denuncia di ogni infortunio sarà presentata, salvo il caso previsto, nei due ultimi capoversi dell'articolo 25 della legge (testo unico), all'autorità del porto nella cui giurisdizione è avvenuto l'infortunio, e se questo è accaduto durante la navigazione, all'autorità portuaria del primo approdo.

Qualora sulla nave vi sia un medico, il certificato da unirsi alla denuncia dell'infortunio, sarà da esso rilasciato. In caso diverso, e qualora l'infortunio avvenga durante la navigazione, il

certificato sarà rilasciato da un medico del luogo di primo approdo sia nello Stato, sia all'estero.

Art. 129.

Per ogni infortunio avvenuto, sia a bordo, sia a terra, per servizio della nave, e per il quale una persona dell'equipaggio sia rimasta uccisa od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o una incapacità al lavoro superiore ai trenta giorni, si procederà, dall'autorità marittima o dall'autorità consolare che avrà ricevuto la denuncia dell'infortunio, ad una inchiesta nelle forme e con la procedura stabilite dall'articolo 112 del Codice per la marina mercantile e dagli articoli 638 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del Codice stesso, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166.

Copia del processo verbale di inchiesta deve essere rimesso al pretore del luogo dove è situato l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Art. 130.

Per gli effetti della determinazione della competenza territoriale nel caso di controversie giudiziarie, sarà sempre considerato come luogo dell'avvenuto infortunio quello dove è situato l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

TITOLO X.

Disposizioni speciali per i Sindacati obbligatori

Art. 131.

Prima di dichiarare obbligatoria la costituzione di un Sindacato di assicurazione mutua fra gli esercenti una determinata industria, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio invita i presidenti delle Camere di commercio e dei Consigli provinciali che hanno espresso parere favorevole a tale costituzione, ad istituire un Comitato provvisorio composto di non meno di cinque e di non più di dieci delegati per ciascuna delle Camere di commercio e per ciascuno dei Consigli provinciali predetti, con l'incarico di predisporre lo schema di statuto del Sindacato.

Il Comitato elegge nel proprio seno il presidente e il segretario e si riunirà nel Comune che sarà indicato dal Ministero.

Il Comitato deve costituirsi entro 15 giorni dall'invito ministeriale ed esaurire i suoi lavori entro un mese dalla sua costituzione.

Art. 132.

Compilato lo schema di statuto, il presidente del Comitato indicato nell'articolo precedente, lo rimette al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, insieme al verbale dell'adunanza del Comitato stesso in cui lo schema fu approvato, e insieme ad una relazione che illustri le disposizioni di questo.

Il Ministero ha facoltà di introdurre nello statuto trasmessogli tutte le modificazioni che creda necessarie e sentirà su di esso il parere del Consiglio di Stato.

Art. 133.

Il Sindacato comincia a funzionare dal giorno che sarà stabilito nel decreto Reale che ne approva lo statuto e da quel giorno tutti coloro che esercitano le industrie, le imprese o le costruzioni per le quali il Sindacato è costituito fanno di diritto parte di esso, e assumono l'obbligo di pagare i contributi nella misura da esso stabilita.

Tutti coloro che omettono di fornire al Sindacato, nel termine da questo fissato, le notizie e gli elementi occorrenti per la determinazione dei contributi o che ritardino di oltre quindici giorni il versamento di tali contributi, si considerano come contravenitori all'obbligo di partecipare al Sindacato per gli effetti di cui all'articolo 28 della legge (testo unico).

Art. 134.

Il Comitato provvisorio di cui all'articolo 131 funzionerà da Consiglio d'amministrazione fino alla nomina di questo che sarà fatta, con le norme stabilite nello statuto, entro quindici giorni dalla data in cui il Sindacato avrà incominciato a funzionare.

Le spese incontrate dal Comitato provvisorio sono a carico del Sindacato.

Art. 135.

Lo statuto del Sindacato potrà con l'osservanza delle norme nello statuto stesso stabilite, essere modificato; ma le modificazioni non saranno esecutive, finchè non siano state approvate con R. decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Lo statuto potrà contenere disposizioni speciali:

a) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) per la tenuta del libro di matricola e del libro paga di cui agli articoli 25 e 26 del presente regolamento e per le indicazioni da inserirsi nel libretto personale di paga, prescritto dall'articolo 31 del regolamento medesimo.

Art. 136.

Il Sindacato deve istituire un ufficio di vigilanza sull'esercizio delle industrie, imprese o costruzioni per le quali è costituito.

Gli ispettori ai quali è affidata la vigilanza, qualora incontrino opposizioni od ostacoli nell'esercizio delle loro funzioni, possono richiedere, col mezzo dell'autorità competente, l'intervento della forza pubblica.

Ai capi od esercenti delle imprese, industrie o costruzioni che si rifiutino di ammettere nel loro stabilimento gli ispettori del Sindacato od oppongano ostacoli al regolare esercizio delle funzioni affidate agli ispettori stessi, si applicano le penalità comminate dall'articolo 146 del presente regolamento.

TITOLO XI.

Ispezioni, accertamento delle contravvenzioni e penalità

Art. 137.

Per le ispezioni intese ad accertare la esecuzione della legge, del presente regolamento e dei regolamenti preventivi, il Ministero di agricoltura, industria e commercio si varrà degli ispettori ed ingegneri del Real Corpo delle miniere e, previo concerto coi Ministeri dei lavori pubblici e della marina, degli ispettori e ingegneri appartenenti al corpo del Genio civile e del Genio navale. Potrà delegare per le ispezioni anche altri pubblici funzionari specialmente competenti.

Il Ministero si varrà anche per le dette ispezioni del personale tecnico delle Associazioni per la prevenzione degli infortuni e dei Sindacati di assicurazione mutua e degli ispettori della Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Per le imprese, industrie e costruzioni soggette a speciale vigilanza, tecnica governativa per la sicurezza e regolarità dell'esercizio, le ispezioni saranno eseguite dall'ufficio al quale tale vigilanza è affidata.

All'ufficio stesso si rivolgeranno i prefetti nel caso dell'articolo 139.

Art. 138.

I titoli e i requisiti necessari, affinché il personale tecnico delle Associazioni per la prevenzione degli infortuni e dei Sindacati di assicurazione mutua e gli ispettori della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro possano essere delegati ad eseguire le ispezioni, sono determinati con R. decreto, promosso dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dell'industria e del commercio.

Art. 139.

Le ispezioni sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie sono eseguite almeno una volta ogni due anni; le straordinarie quando il Ministero ne ravvisi la necessità.

I Prefetti hanno facoltà di fare eseguire ispezioni straordinarie e prendere provvedimenti di urgenza, dandone immediato avviso al Ministero e comunicandogli poi i risultati delle ispezioni.

Art. 140.

Gli ispettori debbono, tanto nelle ispezioni ordinarie quanto nelle straordinarie, accertare:

1° l'osservanza delle misure preventive stabilite nelle leggi e nei regolamenti di prevenzione;

2° il numero degli operai impiegati nello stabilimento o nell'impresa;

3° se lo stabilimento o l'impresa è diretto dall'imprenditore o da persona stipendiata e il numero delle persone preposte alla sorveglianza dei lavori;

4° se gli operai impiegati sono tutti assicurati;

5° l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge (testo unico) e nel presente regolamento.

Art. 141.

Gli ispettori hanno piena facoltà di entrare nelle miniere, cave o torbiere, negli opifici, nei cantieri di costruzioni e in generale in tutti i luoghi nei quali si esercitano industrie o si eseguono lavori della specie e con le condizioni indicate nell'articolo 1° della legge (testo unico). Essi possono:

1° visitare, in tutte le loro parti, le miniere, cave e torbiere, le officine, i laboratori, le opere di costruzione e i locali attinenti, esclusi quelli destinati ad abitazione;

2° interrogare, oltre i capi o esercenti, i gerenti, i direttori, i sorveglianti, i cottimisti, gli operai o le rappresentanze delle associazioni operaie esistenti nel luogo;

3° esaminare il libro o i fogli di paga degli operai, il contratto originario di assicurazione, i contratti addizionali, i regolamenti interni di fabbrica e tutti gli altri libri e registri da cui possono trarre elementi utili per l'adempimento del loro ufficio,

Quando incontrino opposizioni od ostacoli nell'esercizio delle loro funzioni, gli ispettori possono richiedere, col mezzo dell'autorità competente, l'intervento della forza pubblica.

Art. 142.

Gli ispettori, nel presentarsi per adempiere il loro ufficio, debbono, a richiesta, fare constare della loro identità, mostrando la carta di riconoscimento, che sarà ad essi rilasciata dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 143.

Gli ispettori accertano le contravvenzioni alle disposizioni della legge (testo unico), del presente regolamento e delle leggi e dei regolamenti di prevenzione, mediante apposito processo-verbale in cui debbono determinare con chiarezza e precisione: la natura del fatto con le sue circostanze e specialmente quelle di tempo e di luogo; le disposizioni alle quali si è contravenuto; le informazioni raccolte intorno ai presunti contraventori e tutti gli elementi che siano necessari per il giudizio sulla contravvenzione.

Il processo-verbale, compilato alla presenza del capo o esercente o di quegli che ha la direzione o la sorveglianza del lavoro, deve essere sottoscritto dal medesimo, dall'ispettore e dagli agenti della forza pubblica, quando siano intervenuti.

Il rappresentante dello stabilimento o dell'impresa ha diritto di far inserire nel processo-verbale le dichiarazioni che crederà, nel suo interesse, convenienti.

Qualora si rifiuti di firmare il processo-verbale, l'ispettore ne fa menzione, indicando le ragioni del rifiuto.

Il verbale di contravvenzione deve essere rimesso dall'ispettore, entro due giorni dalla sua data, all'autorità giudiziaria competente, comunicandone copia al Prefetto della provincia.

Art. 144.

Gli ispettori presenteranno al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio una relazione sui risultati dell'ispezione eseguita, nella quale esporranno anche le loro osservazioni sulla efficacia delle disposizioni di prevenzioni vigenti. Proporranno anche l'adozione di quelle altre misure preventive delle quali l'esperienza abbia dimostrato l'utilità.

Le relazioni debbono essere spedite al Ministero entro dieci giorni dalla chiusura della ispezione.

Quando le ispezioni abbracciano più stabilimenti o imprese, la relazione di esse dovrà mandarsi entro un mese dal compimento del giro d'ispezione.

Quando l'ispezione abbia dimostrato che sia urgente prendere provvedimenti, l'ispettore ne riferirà in modo sommario immediatamente al Ministero, salvo a rimettere la relazione nei termini stabiliti.

Art. 145.

Le omissioni delle denunce o delle notificazioni, di cui agli articoli 29 e 30 della legge (testo unico) e agli articoli 19, 23, 34 e 45 del presente regolamento, sono dal Prefetto denunciate al Pretore competente.

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 36 della legge (testo unico) sono accertate e denunciate al Pretore dall'autorità locale di pubblica sicurezza, mediante processo verbale scritto e sottoscritto come è indicato nell'articolo 143.

Art. 146.

Le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 31, 106, 120, 150 e 153 (ultimo alinea) del presente regolamento; la omissione delle denunce e notificazioni di cui agli articoli 19, 34, 45, 65 e 73 e dell'invio dei rendiconti di cui agli articoli 46 e 69 del regolamento medesimo; la mancanza e la irregolare tenuta del registro di cui all'articolo 46; la mancanza di qualcuno dei libri, registri o documenti che, a' termini dell'articolo 69, debbono trovarsi presso la rappresentanza di una Società estera di assicurazione; il rifiuto di ammettere nello stabilimento l'ispettore ed ogni altro ostacolo opposto al regolare esercizio del suo ufficio; il rifiuto di rispondere alle domande dell'ispettore, di esibire ad esso i documenti richiesti, sono puniti con l'ammenda da lire 20 a 300, a termini dell'articolo 434 del codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori comminate dal codice stesso.

Art. 147.

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio farà eseguire ispezioni ordinarie agli Istituti assicuratori, alle Casse private ed ai Sindacati di assicurazione mutua, allo scopo di accertare:

1° se le cauzioni depositate corrispondono alla misura indicata nella legge e nel regolamento;

2° se le polizze emesse corrispondano alla polizza normale approvata dal Ministero;

3° se i rendiconti della gestione delle assicurazioni per gli infortuni del lavoro sono conformi alle risultanze dei libri e registri di contabilità;

4° se i versamenti nella cassa del Sindacato sono stati eseguiti nella misura e con le regole stabilite nell'articolo 19 della legge (testo unico);

5° se sono occorse variazioni nella composizione del sindacato;

6° il numero degli operai iscritti alla Cassa privata od al sindacato;

7° se le informazioni fornite al Ministero sono conformi al vero.

Art. 148.

Il Ministero può ordinare ispezioni straordinarie quando lo creda opportuno.

L'Amministrazione o la rappresentanza dell'Istituto assicuratore e l'Amministrazione della Cassa privata o del Sindacato hanno l'obbligo di fornire tutte le spiegazioni e rendere ostensibili tutti i documenti richiesti dagli ispettori.

I risultati di ogni ispezione debbono essere consegnati in un processo verbale. Qualora sorga contestazione fra l'ispettore e l'Amministrazione dell'Istituto, della Cassa o del Sindacato, deve farsene particolare menzione nel processo verbale. Questo deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti, ciascuno dei quali può farvi inserire le dichiarazioni che ritenga opportune.

TITOLO XII.

Disposizioni diverse

Art. 149.

Gli ufficiali sanitari o i medici condotti non possono, senza motivo giustificato, rifiutare l'opera loro, quando sia richiesta, per accertare le conseguenze degli infortuni sul lavoro. I certificati sono esenti da bollo.

Le indennità spettanti agli ufficiali sanitari e ai medici condotti sono le seguenti:

1° pagamento delle spese di viaggio in seconda classe sulle strade ferrate e nella misura di 25 centesimi per chilometro sulle strade ordinarie;

2° lire due per il primo certificato medico da unirsi alla denuncia dell'infortunio. Questo certificato sarà rilasciato in doppio esemplare, per il detto compenso complessivamente di lire due, a richiesta e a spese del capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione;

3° centesimi 50 per ogni certificato comprovante la continuazione dell'inabilità al lavoro. Però, per uno stesso infortunio, la spesa per i certificati di questa specie, non potrà mai, qualunque sia il numero di essi, superare le lire tre;

4° lire due per il certificato constatante l'esito definitivo della lesione.

La spesa per i certificati indicati ai numeri 3 e 4 è a carico degli Istituti assicuratori; il pagamento indicato al n. 1 è a carico di chi sostiene la spesa per i certificati.

Qualora l'operaio abbia diritto all'assistenza medica gratuita, l'ufficiale sanitario o il medico condotto, obbligato a prestargliela, deve rilasciare gratuitamente i certificati indicati sotto il n. 3.

Art. 150.

Le Amministrazioni ospitaliere non possono rifiutarsi di ricevere negli ospedali gli operai colpiti da infortunio sul lavoro, salvo il rimborso, verso chi di diritto, delle spese di ospedalità. Esse devono permettere agli Istituti assicuratori di fare visitare da ispettori medici di loro fiducia gli operai predetti degenti nell'ospedale; e per questi operai i medici degli ospedali hanno l'obbligo di rilasciare i certificati medici indicati nell'articolo precedente, con diritto agli stessi compensi ivi stabiliti.

Art. 151.

Per la esecuzione dell'articolo 37 della legge (testo unico), l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti rimetterà, alla fine di ogni anno, al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio la situazione del fondo costituito con le somme di cui nel detto articolo.

Quando il fondo avrà superato L. 20,000, la parte eccedente potrà essere erogata per gli scopi di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell'articolo predetto, e queste erogazioni, quando il fondo sia ridotto a meno di L. 20,000, dovranno essere sospese, finchè esso non sia reintegrato.

Le assegnazioni dei sussidi di cui al n. 2, saranno fatte ad intervalli non minori di un quinquennio.

Quando le condizioni del fondo lo consentiranno, il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, per mezzo di circolari ai prefetti, inviterà le Società di mutuo soccorso, che vogliano ottenere i sussidi, a farne domanda unendovi:

1° copia dei loro statuti;

2° copia dei rendiconti annuali relativi all'ultimo quinquennio;

3° un elenco in cui siano indicati:

a) il nome dei soci che nel precedente quinquennio o nel maggior periodo indicato nella circolare ai prefetti, furono sussidiati per infermità derivanti da infortunio sul lavoro di durata inferiore ai cinque giorni;

b) l'ammontare dei sussidi concessi nei cinque giorni;

c) lo stabilimento o la impresa presso cui l'operaio lavorava quando avvenne l'infortunio;

d) il luogo e il giorno in cui avvenne l'infortunio;

e) una dichiarazione, sottoscritta dall'operaio o dai suoi eredi, che attesti di aver ricevuto i sussidi indicati.

Per ogni Società la misura del sussidio da assegnare non potrà essere superiore all'ammontare dei sussidi di cui alla lettera b).

I premi e i sussidi, di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 37 della legge (testo unico), saranno concessi, di regola, in seguito a concorso e con le norme che, di volta in volta, saranno stabilite con decreto del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 152.

Agli imprenditori e industriali è accordato per la prima volta il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento per uniformarsi alla disposizione contenuta nell'articolo 26 del regolamento medesimo.

Art. 153.

Entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio pubblicherà un estratto delle disposizioni della legge (testo unico) e del presente regolamento, che più specialmente interessano gli operai.

In ogni stabilimento, officio o cantiere deve rimanere costantemente affisso, in modo che possa essere facilmente letto dagli operai, un esemplare dell'estratto predetto.

Art. 154.

Sono abrogati il regolamento 25 settembre 1898, n. 411, e tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'articolo 14 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

Sentito il parere del Consiglio superiore di Marina;

Tenuto conto della qualità dei trasporti, della classe e velocità dei piroscafi;

Decreta:

Sono stabiliti i seguenti noli massimi pel trasporto di emigranti dal 1° maggio al 31 agosto 1904:

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE TRANSPORTS MARITIMES À VAPEUR

PIROSCAFI	Brasilo (Rio de Janeiro e Santos)	Plata (Montevideo e Buenos Aires)
Les Andes	165	180
Orléanais	165	180
Nivernais	165	180
Algérie	165	180
Aquitaine	165	180
Les Alpes	165	180
Provence	165	180
Italie	165	180
Espagne	165	180
France	165	180
Poitou	165	—

COMPAGNIA TRANSATLANTICA DI BARCELONA

PIROSCAFI	Stati Uniti (Nuova York)	Plata (Montevideo e Buenos Aires)	Centro America
Buenos-Aires	180	185	195
Leon XIII	180	185	195
Manuel Calvo	189	185	195
P. de Satrustegui	180	185	195
Montevideo	180	185	195
Montserrat	180	185	195
Cataluña	180	185	195

(1) Dall'Italia per Portorico e Avana. Il nolo è fissato in L. 20 per Puerto Limon, Colon, Sabanilla, Puerto Cabello, Curaçao e La Guayra, e in L. 225 per Vera Cruz, con immediato trasbordo ad Avana.

LA VELOCE

PIROSCAFI	Stati Uniti (Nuova York)	Brasile (Rio de Janeiro e Santos)	Plata (Montevideo e Buenos Aires)
Città di Milano	175	165	180
Città di Torino	175	165	180

SOCIETÀ ANONIMA GENOVESE

PIROSCAFO	Plata (Montevideo e Buenos Aires)
Governor	170

GIACOMO ROSSI

PIROSCAFO	Stati Uniti		Brasile (Rio de Janeiro e Santos)	Plata (Montevideo e Buenos Aires)
	Nuova York	Nuova Orleans		
San Gottardo	155	180	150	165

OTTAVIO ZINO

PIROSCAFI	STATI UNITI (Nuova York)	Plata (Mon- tevideo e Bue- nos Aires)
Equità	170	175
Attività	165	175

Roma, addì 15 aprile 1904.

Il Ministro: TITTONI.